



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
(Provincia di Grosseto)

**VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE**

*Sessione di prima convocazione seduta pubblica*

**DELIBERA N° 66 del 28/10/2011**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, INTRODOTTI DAL D.LGS. 59/2010 E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 638 DEL 05.07.2010**

**L'anno Duemilaundici, addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 21:00 in**

**Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.**

**Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:**

<b>Presente:</b>		<b>Presente:</b>	
<b>FARNETANI GIANCARLO</b>	<b>S</b>	<b>FERRARO MARIO</b>	<b>S</b>
<b>LONZI CLAUDIO</b>	<b>N</b>	<b>CIANI GABRIELE</b>	<b>N</b>
<b>NAPPI ELENA</b>	<b>S</b>	<b>DE GREGORI FERNANDO</b>	<b>S</b>
<b>BARTOLETTI DANIELE</b>	<b>S</b>	<b>MILANI LUCA</b>	<b>S</b>
<b>GIOVANNELLI MAURO</b>	<b>S</b>		
<b>MASSETTI WALTER</b>	<b>S</b>		
<b>MUCCIARINI SANDRA</b>	<b>S</b>		
<b>ROTOLONI PIER PAOLO</b>	<b>S</b>		
<b>TAVARELLI FABIO</b>	<b>S</b>		

**11 Presenti**

**2 Assenti**

**E' presente il Sig. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno**

**Partecipa la Dott. ssa MASSAI MARIA LUISA Segretario generale del Comune.**

**Assume la Presidenza il consigliere avv. Tavarelli Fabio.**

## PROPOSTA DI DELIBERA

- Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di avviare un percorso di semplificazione amministrativa attraverso iniziative di liberalizzazione e semplificazione;
- Considerato che le recenti riforme amministrative hanno comportato una rilettura della normativa di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria introdotti dal D.Lgs. 59/2010;
- Visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 contenente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n. 152/L) nonché la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196);
- Considerato che la L. 133/2008 dispone: "Art. 38. Impresa in un giorno. 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive e al regolamento di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della L. 241/90: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 241/90; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del D.L. 31.1.2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il

cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

- Visto inoltre l'art. 83-bis della L. 133/2008 (ai sensi del quale è stata disposta la delibera GRT n. 762 del 29.09.2008), inerente la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi laddove ai commi 17-21 dispone "..... 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole : "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalla seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea". 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse. 21. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza”.

- Visto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativi ai servizi del mercato interno” di recepimento della Direttiva Servizi;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 638 del 5.07.2010 “Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 relativa ai servizi del mercato interno e al D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 ...”;
- Vista la Legge 30.07.2010, n. 122, ed in particolare l'art. 49 di modifica della Legge 241/90;
- Viste le precedenti delibere di giunta comunale inerenti la disciplina dei procedimenti amministrativi delle attività economiche e ritenuto opportuno procedere alla adozione di un testo organico ed omogeneo contenente la disciplina di tutte le attività economiche soggette a regolamentazione comunale;
- Ritenuto peraltro opportuno procedere ad uniformare ai nuovi principi in materia di attività produttive i procedimenti amministrativi di competenza comunale relativi alle varie tipologie di attività economiche;
- Considerato che la concertazione svolge un ruolo strategico nella programmazione comunale e nelle modalità di relazione con le parti sociali;
- Visto il verbale redatto a seguito dell'incontro tenutosi il giorno 14.10.2011 con le associazioni di categoria e le parti sociali interessate;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo attualmente vigente;
- Visto l'art. 29, comma 2, della legge 241/90 il quale dispone “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;

## **DISPOSITIVO**

- 1) di approvare l'allegato A contenente “Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione, introdotti dal D.Lgs 59/2010 e Deliberazione Giunta Regionale n. 638 del 05.07.2010” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che le attività in essere alla data di entrata in vigore della presente delibera potranno continuare a svolgere l'attività precedentemente consentita;
- 3) la presente delibera integra e sostituisce, ove occorrer possa, le disposizioni contenute nelle delibere della Giunta Comunale n. 369 del 17.11.2006 “Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce delle modifiche alla Legge n. 241/90, del D.L. 223/2006 (convertito nella Legge n. 248/2006) e della normativa regionale in materia” e n. 60 del 24.02.2010 “Ulteriore adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione”;

## ALLEGATO A

**Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione, introdotti dal vigente testo della Legge 241/90, dal D.L.gs 59/2010, e dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 638 del 05.07.2010.**

ATTIVITA'	NORMATIVA	PROCEDIMENTO
Esercizi di vicinato – settore non alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90</li> <li>•</li> </ul>
Esercizi di vicinato – settore alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> <li>• Reg. CE 852/2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> <li>• Dia/Notifica ad efficacia immediata ai sensi del Reg. CE 852/2004</li> </ul> <p>Sono fatti salvi i requisiti soggettivi anche professionali ed i requisiti igienico sanitari dei locali e funzionali allo svolgimento delle attività</p>
Commercio in sede fissa settore alimentare con consumazione sul posto (c.d. somministrazione non assistita)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> <li>• Reg. CE 852/2004</li> </ul> <p><b>vedasi Nota 1)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> <li>• Dia/Notifica ad efficacia immediata ai sensi del Reg. CE 852/2004</li> </ul> <p>Sono fatti salvi i requisiti soggettivi anche professionali ed i requisiti igienico sanitari dei locali e funzionali allo svolgimento delle attività</p>
Commercio al dettaglio in medie strutture di vendita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> <li>• Reg. CE 852/2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione rilasciata dal Comune altrimenti, laddove ricorrono i presupposti normativi, S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> <li>• Dia/Notifica ad efficacia immediata ai sensi del Reg. CE 852/2004, se trattasi di commercio</li> </ul>

		settore alimentare
Forme speciali di vendita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> <li>• Reg. CE 852/2004</li> <li>• Deliberazione Giunta Regionale 5.7.2010 n. 638</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> <li>• Dia/Notifica ad efficacia immediata ai sensi del Reg. CE 852/2004, se trattasi di commercio settore alimentare</li> </ul> <p>Sono fatti salvi i requisiti soggettivi anche professionali ed i requisiti igienico sanitari dei locali e funzionali allo svolgimento delle attività</p>
Vendita stampa quotidiana e periodica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90</li> </ul>
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> <li>• Reg. CE 852/2004</li> <li>• Deliberazione Giunta Regionale 5.7.2010 n. 638</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> </ul>
Commercio su aree pubbliche su posto fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> <li>• Reg. CE 852/2004</li> <li>• Deliberazione Giunta Regionale 5.7.2010 n. 638</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegnazione mediante bando.</li> <li>• SCIA ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90 per le restanti procedure</li> </ul>
Attività di somministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> <li>• Reg. CE 852/2004</li> <li>• Deliberazione Giunta Regionale 5.7.2010 n. 638</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> <li>• Dia/Notifica ad efficacia immediata ai sensi del Reg. CE 852/2004;</li> </ul> <p>sono fatti salvi i requisiti soggettivi anche professionali ed i requisiti igienico sanitari dei locali e funzionali allo svolgimento delle attività</p>
Distribuzione di carburanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 28/2005 e Reg. att. 15/R 1.4.2009</li> <li>• Reg. CE 852/2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> </ul>

Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 42/2000 e Reg. Att. 18/R del 23.04.2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> </ul>
Strutture ricettive alberghiere: Alberghi/R.T.A./Campeggi/Parchi Vacanza/ Villaggi Turistici/Aree di sosta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 42/2000 e Reg. Att. 18/R del 23.04.2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> </ul>
Strutture ricettive extra-alberghiere: Case per ferie/Ostelli per la gioventù/C.A.V./Residence/Affittacamere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 42/2000 e Reg. Att. 18/R del 23.04.2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> </ul>
Professioni del Turismo: guida turistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 42/2000 e Reg. Att. 18/R del 23.04.2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> </ul>
Professioni del Turismo: accompagnatore turistico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 42/2000 e Reg. Att. 18/R del 23.04.2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> </ul>
Professioni del Turismo: guida ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 42/2000 e Reg. Att. 18/R del 23.04.2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> <li>• Il Comune rilascia una tessera di riconoscimento con fotografia</li> </ul>
Acconciatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge 174/2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90, fatti salvi i requisiti soggettivi anche professionali ed i requisiti igienico sanitari dei locali e funzionali allo svolgimento delle attività</li> </ul>
Estetiste	<p>Legge 1/1990 L.R. N. 28 del 31.05.2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90, fatti salvi i requisiti soggettivi anche professionali ed i requisiti igienico sanitari dei locali e funzionali allo svolgimento delle attività</li> </ul>
Agriturismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R.T. 30/2003 e Reg. di att. 46/R del 3.4.2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90, fatti salvi i requisiti soggettivi anche professionali ed i requisiti igienico sanitari dei locali e funzionali allo svolgimento delle</li> </ul>

		attività
Produttori agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Lgs. 228/2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.C.I.A. ad efficacia immediata ai sensi della L. 241/90;</li> <li>• Dia/Notifica ad efficacia immediata ai sensi del Reg. CE 852/2004;</li> </ul>

### Nota 1)

#### CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO

E' consentito il consumo immediato dei prodotti alimentari presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

La somministrazione non assistita è consentita esclusivamente presso:

- gli esercizi di vicinato del settore alimentare,
- le attività di produzione artigianale propria del settore alimentare purché esercente – negli stessi locali - attività di commercio in sede fissa del settore alimentare,

L'attività di somministrazione non assistita può essere avviata - fermi restando i requisiti igienico-sanitari – a seguito di presentazione di dia/notifica ai sensi del reg. CE 852/2004 ad efficacia immediata.

Si intende per:

Somministrazione non assistita: consumo immediato sul posto dei prodotti alimentari, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione al tavolo. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menu' o altro servizio assistito. Nelle attività artigianali è consentita la vendita di prodotti di caffetteria.

Esercizio di vicinato: l'attività economica che abbia presentato comunicazione di avvio di attività ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. 28/2005 (o art. 7 D.Lgs 114/98);

Attività artigianale – settore alimentare: l'attività artigianale che vende i propri prodotti alimentari nei medesimi locali di produzione, potrà vendere per il consumo sul posto tali prodotti purché abbia presentato S.C.I.A. per l'avvio di commercio di vicinato settore alimentare;

Locali dell'azienda: tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purché all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne;

Arredi dell'azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili, ecc....



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 18/10/2011
- Sentiti gli interventi che dopo la redazione del verbale saranno allegati al presente atto;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti favorevoli n. 9, astenuti 2 (FARRARO MARIO, MILANI LUCA), resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
**(Provincia di Grosseto)**

**PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267**  
relativi alla proposta di Giunta Comunale

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, INTRODOTTI DAL D.LGS. 59/2010 E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 638 DEL 05.07.2010**

**Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Eventuali allegati n. \_\_\_\_\_

li 19/10/011

Il Responsabile del Servizio  
(GIANNINI GIORGIA)

Il Responsabile del Procedimento  
(SENSERINI LUISELLA)

**Il presente atto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata.**

li 19/10/011

Il Responsabile del Servizio  
(GIANNINI GIORGIA)

**Note:**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to TAVARELLI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. ssa MASSAI MARIA LUISA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

-----0000000-----

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 04/11/2011  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 04/11/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. ssa MASSAI MARIA LUISA

**Ufficio Proponente:**

- La presente deliberazione  
è divenuta esecutiva il 14/11/2011  
(pubblicata all'Albo Pretorio  
dal 04/11/2011 al 19/11/2011)

UFFICIO SUAP

Lì

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso atti amministrativi e d'ufficio.

Lì 04.11.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. ssa MASSAI MARIA LUISA

